



diritto religioni

Semestrale
Anno XVI - n. 2-2021
luglio-dicembre

ISSN 1970-5301

32

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno XV – n. 2-2021
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore fondatore
Mario Tedeschi †

Direttore
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Albisetti, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto†, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, A. Fuccillo, M. Jasonni†, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübner, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, G.B. Varnier, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci

Diritto canonico

A. Bettetini, G. Lo Castro

Diritti confessionali

L. Caprara, V. Fronzoni,

A. Vincenzo

Diritto ecclesiastico

G.B. Varnier

Diritto vaticano

V. Marano

Sociologia delle religioni e teologia

M. Pascali

Storia delle istituzioni religiose

R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa

RESPONSABILI

G. Bianco, R. Rolli,

Giurisprudenza e legislazione canonica e vaticana

F. Balsamo, C. Gagliardi

Giurisprudenza e legislazione civile

S. Carmignani Caridi, M. Carnì,

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale
e comunitaria*

M. Ferrante, P. Stefanì

Giurisprudenza e legislazione internazionale

L. Barbieri, Raffaele Santoro,

Giurisprudenza e legislazione penale

Roberta Santoro

Giurisprudenza e legislazione tributaria

G. Chiara, C.M. Pettinato, I. Spadaro

S. Testa Bappenheim

V. Maiello

A. Guarino, F. Vecchi

Parte III

SETTORI

*Lettture, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

M. d'Arienzo

AREA DIGITALE

F. Balsamo, A. Borghi, C. Gagliardi

Comitato dei referees

Prof. Angelo Abignente – Prof. Andrea Bettetini – Prof.ssa Geraldina Boni – Prof. Salvatore Bordonali – Prof. Mario Caterini – Prof. Antonio Giuseppe Maria Chizzoniti – Prof. Orazio Condorelli – Prof. Pierluigi Consorti – Prof. Raffaele Coppola – Prof. Giuseppe D’Angelo – Prof. Carlo De Angelo – Prof. Pasquale De Sena – Prof. Saverio Di Bella – Prof. Francesco Di Donato – Prof. Olivier Echappè – Prof. Nicola Fiorita – Prof. Antonio Fuccillo – Prof.ssa Chiara Ghedini – Prof. Federico Aznar Gil – Prof. Ivàn Ibàñ – Prof. Pietro Lo Iacono – Prof. Carlo Longobardo – Prof. Dario Luongo – Prof. Ferdinando Menga – Prof.ssa Chiara Minelli – Prof. Agustin Motilla – Prof. Vincenzo Pacillo – Prof. Salvatore Prisco – Prof. Federico Maria Putaturo Donati – Prof. Francesco Rossi – Prof.ssa Annamaria Salomone – Prof. Pier Francesco Savona – Prof. Lorenzo Sinisi – Prof. Patrick Valdrini – Prof. Gian Battista Varnier – Prof.ssa Carmela Ventrella – Prof. Marco Ventura – Prof.ssa Ilaria Zuanazzi.

Direzione e Amministrazione:

Luigi Pellegrini Editore

Via Camposano, 41 (ex via De Rada) Cosenza – 87100

Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672

E-mail: info@pellegrinieditore.it

Sito web: www.pellegrinieditore.it

Indirizzo web rivista: <https://www.pellegrinieditore.it/diritto-e-religioni/>

Direzione scientifica e redazione

I Cattedra di Diritto ecclesiastico Dipartimento di Giurisprudenza

Università degli Studi di Napoli Federico II

Via Porta di Massa, 32 Napoli – 80133

Tel. 338-4950831

E-mail: dirittoereligioni@libero.it

Sito web: <https://dirittoereligioni-it.webnode.it/>

Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.

Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01

ISSN 1970-5301

Classificazione Anvur:

La rivista è collocata in fascia “A” nei settori di riferimento dell’area 12 – Riviste scientifiche.

Diritto e Religioni

Rivista Semestrale

Abbonamento cartaceo annuo 2 numeri:

per l'Italia, □ 75,00
per l'estero, □ 120,00
un fascicolo costa □ 40,00
i fascicoli delle annate arretrate costano □ 50,00

Abbonamento digitale (Pdf) annuo 2 numeri, □ 50,00
un fascicolo (Pdf) costa, □ 30,00

È possibile acquistare singoli articoli in formato pdf al costo di □ 10,00 al seguente link: <https://www.pellegrinieditore.it/singolo-articolo-in-pdf/>

Per abbonarsi o per acquistare fascicoli arretrati rivolgersi a:

Luigi Pellegrini Editore
Via De Rada, 67/c – 87100 Cosenza
Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite:

- bonifico bancario Iban IT88R010308880000000381403 Monte dei Paschi di Siena
- acquisto sul sito all'indirizzo: <https://www.pellegrinieditore.it/diritto-e-religioni/>

Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ciascun anno. Chi si abbona durante l'anno riceve i numeri arretrati. Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rinnovati per l'anno successivo. Decorso tale termine, si spediscono solo contro rimessa dell'importo.

Per cambio di indirizzo allegare alla comunicazione la targhetta-indirizzo dell'ultimo numero ricevuto.

Tutti i diritti di riproduzione e traduzione sono riservati.

La collaborazione è aperta a tutti gli studiosi, ma la Direzione si riserva a suo insindacabile giudizio la pubblicazione degli articoli inviati.

Gli autori degli articoli ammessi alla pubblicazione, non avranno diritto a compenso per la collaborazione. Possono ordinare estratti a pagamento.

Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non saranno restituiti.

L'Archivio degli indici della Rivista e le note redazionali sono consultabili sul sito web: <https://www.pellegrinieditore.it/diritto-e-religioni/>

Criteri per la valutazione dei contributi

Da questo numero tutti i contributi sono sottoposti a valutazione.

Di seguito si riportano le modalità attuative.

Tipologia – È stata prescelta la via del *referee* anonimo e doppiamente cieco. L'autore non conosce chi saranno i valutatori e questi non conoscono chi sia l'autore. L'autore invierà il contributo alla Redazione in due versioni, una identificabile ed una anonima, esprimendo il suo consenso a sottoporre l'articolo alla valutazione di un esperto del settore scientifico disciplinare, o di settori affini, scelto dalla Direzione in un apposito elenco.

Criteri – La valutazione dello scritto, lungi dal fondarsi sulle convinzioni personali, sugli indirizzi teorici o sulle appartenenze di scuola dell'autore, sarà basata sui seguenti parametri:

- originalità;
- pertinenza all'ambito del settore scientifico-disciplinare IUS 11 o a settori affini;
- conoscenza ed analisi critica della dottrina e della giurisprudenza;
- correttezza dell'impianto metodologico;
- coerenza interna formale (tra titolo, sommario, e *abstract*) e sostanziale (rispetto alla posizione teorica dell'autore);
- chiarezza espositiva.

Doveri e compiti dei valutatori – Gli esperti cui è affidata la valutazione di un contributo:

- trattano il testo da valutare come confidenziale fino a che non sia pubblicato, e distruggono tutte le copie elettroniche e a stampa degli articoli ancora in bozza e le loro stesse relazioni una volta ricevuta la conferma dalla Redazione che la relazione è stata ricevuta;
- non rivelano ad altri quali scritti hanno giudicato; e non diffondono tali scritti neanche in parte;
- assegnano un punteggio da 1 a 5 – sulla base di parametri prefissati – e formulano un sintetico giudizio, attraverso un'apposita scheda, trasmessa alla Redazione, in ordine a originalità, accuratezza metodologica, e forma dello scritto, giudicando con obiettività, prudenza e rispetto.

Esiti – Gli esiti della valutazione dello scritto possono essere: (a) non pubblicabile; (b) non pubblicabile se non rivisto, indicando motivamente in cosa; (c) pubblicabile dopo qualche modifica/integrazione, da specificare nel dettaglio; (d) pubblicabile (salvo eventualmente il lavoro di *editing* per il rispetto dei criteri redazionali). Tranne che in quest'ultimo caso l'esito è comunicato all'autore a cura della Redazione, nel rispetto dell'anonimato del valutatore.

Riservatezza – I valutatori ed i componenti della Direzione, del Comitato scientifico e della Redazione si impegnano al rispetto scrupoloso della riservatezza sul contenuto della scheda e del giudizio espresso, da osservare anche dopo l'eventuale pubblicazione dello scritto. In quest'ultimo caso si darà atto che il contributo è stato sottoposto a valutazione.

Valutatori – I valutatori sono individuati tra studiosi fuori ruolo ed in ruolo, italiani e stranieri, di chiara fama e di profonda esperienza del settore scientifico-disciplinare IUS 11 o che, pur appartenendo ad altri settori, hanno dato ad esso rilevanti contributi.

Vincolatività – Sulla base della scheda di giudizio sintetico redatta dai valutatori il Direttore decide se pubblicare lo scritto, se chiederne la revisione o se respingerlo. La valutazione può non essere vincolante, sempre che una decisione di segno contrario sia assunta dal Direttore e da almeno due componenti del Comitato scientifico.

Eccezioni – Il Direttore, o il Comitato scientifico a maggioranza, può decidere senza interpellare un revisore:

- la pubblicazione di contributi di autori (stranieri ed italiani) di riconosciuto prestigio accademico o che ricoprono cariche di rilievo politico-istituzionale in organismi nazionali, comunitari ed internazionali anche confessionali;
- la pubblicazione di contributi già editi e di cui si chieda la pubblicazione con il permesso dell'autore e dell'editore della Rivista;
- il rifiuto di pubblicare contributi palesemente privi dei necessari requisiti di scientificità, originalità, pertinenza.

Il consulente matrimoniale e familiare “canonico”. Profilo professionale tra conversione delle strutture e delle persone

The “canonical” matrimonial and family counsellor. Professional role between conversion of structures and persons

PAOLO PALUMBO

Riassunto

L’articolo mira a presentare il profilo professionale dei consulenti di secondo livello, come individuati dall’Istruzione di riforma degli studi di diritto canonico del 2018, i quali possono conseguire uno specifico Diploma in consulenza matrimoniale e familiare e sono chiamati ad operare all’interno di strutture stabili diocesane o interdiocesane a cui i fedeli possono rivolgersi per trovare aiuto soprattutto pastorale, giuridico e psicologico, nei casi in cui si trovino in difficoltà matrimoniale o si siano separati o divorziati e cerchino sostegno dalla Chiesa. Tali consulenti matrimoniali e familiari hanno anche (non esclusivamente) lo scopo di precisare se emergano motivi per introdurre una causa di nullità, onde evitare di avviarla in modo azzardato.

Parole chiave

Consulenti matrimoniali e familiari; strutture stabili; formazione; mediazione; profilo professionale

Abstract

The article presents the professional profile of second-level counsellors, as presented by the 2018 Instruction on the Reform of Canon Law Studies, who can obtain a specific Diploma in Marriage and Family Counselling and are called upon to work within stable diocesan or interdiocesan structures to which the faithful can turn for help, especially pastoral, legal and psychological, in cases where spouses are in difficulty or have separated or divorced and seek help from the Church. These matrimonial and family counsellors are also (not exclusively) intended to clarify whether there are sufficient grounds to bring a nullity case so as not to launch it in a rash manner.

Keywords

Matrimonial and family counsellors; stable structures; training; mediation; professional profile

Sommario: 1. La riforma degli studi di diritto canonico – 2. Il percorso di studi del consulente matrimoniale e familiare (di secondo livello) – 3. Gli sbocchi professionali e la “struttura stabile” – 4. La mediazione matrimoniale e familiare canonica – 5. Strutture stabili: queste sconosciute – 6. Conclusione.

1. La riforma degli studi di diritto canonico

Il 28 aprile 2018, con l'obiettivo di venire incontro alle nuove esigenze manifestate dai *motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus e Mitis et misericors Iesus* circa la riforma¹ dei processi canonici per le cause di dichiarazione di nullità del matrimonio e dalle indicazioni dell'esortazione apostolica post-sinodale *Amoris laetitia*², che richiama alla necessità di preparare personale sufficiente, consacrato in modo prioritario al servizio pastorale-giuridico, la Congregazione per l'Educazione Cattolica, nella sua competenza sulle istituzioni accademiche per gli studi ecclesiastici³, ha emanato l'istruzione sugli studi di

¹ In merito, si rinvia a HECTOR FRANCESCHI, MIGUEL ANGEL ORTIZ (a cura di), *Ius et matrimonium II. Temi processuali e sostanziali alla luce del Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, Edusc, Roma, 2017; ERNEST B.O. OKONKWO, ALESSANDRO RECCIA (a cura di), *Le riforme introdotte dal motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, Urbaniana University Press, Città del Vaticano, 2016; PAOLO PALUMBO (a cura di), *Matrimonio e processo per un nuovo umanesimo*, Giappichelli, Torino, 2016; MANUEL JESUS ARROBA CONDE, *Le "Litteræ motu proprio datæ" sulla riforma dei Processi di nullità matrimoniale: prima analisi. Alcuni aspetti delle nuove Norme sulle Cause di nullità del Matrimonio*, in *Apollinaris*, 2, 2015, p. 553 ss.; MANUEL JESUS ARROBA CONDE, CLAUDIA IZZI, *Pastorale giudiziaria e prassi processuale nelle cause di nullità del matrimonio – Dopo la riforma operata con il Motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsano, 2017; GERALDINA BONI, *La recente riforma del processo di nullità matrimoniale. Problemi, criticità, dubbi* (prima parte), in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 7 marzo 2016, p. 1 ss.; EAD., *La recente riforma del processo di nullità matrimoniale. Problemi, criticità, dubbi* (seconda parte), in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 14 marzo 2016, p. 1 ss.; EAD., *La recente riforma del processo di nullità matrimoniale. Problemi, criticità, dubbi* (terza parte), in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 21 marzo 2016, p. 1 ss.; MARCO CANONICO, *Il riformato processo matrimoniale canonico*, in *Diritto e Religioni*, 2, 2016, p. 17 ss.; LUIGI SABBARESE, *I processi matrimoniali e il Vescovo «giudice tra i fedeli a lui affidati»*, in *Nuove norme per la dichiarazione di nullità del matrimonio*, Edizioni Dehoniane, Bologna, 2016; MASSIMO DEL POZZO, *L'organizzazione giudiziaria ecclesiastica alla luce del m. p. "Mitis Iudex"*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), novembre 2015, p. 1 ss.; JOACQUIN LLOBELL, *Alcune questioni comuni ai tre processi per la dichiarazione di nullità del matrimonio previsti dal m.p. "Mitis Iudex"*, in *Ius Ecclesiae*, XXVII, 2016; MARIO FERRANTE, *Riforma del processo matrimoniale canonico e delibrazione*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2, 2016, pp. 313-336; LUIGI SABBARESE, RAFFAELE SANTORO, *Il processo matrimoniale più breve*, Edizioni Dehoniane, Bologna, 2016; ERNEST B.O. OKONKWO, ALESSANDRO RECCIA (a cura di), *Tra rinnovamento e continuità. Le riforme introdotte dal motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, Urbaniana University Press, Città del Vaticano, 2016; PAOLO PALUMBO (a cura di), *Le sfide delle famiglie tra diritto e misericordia. Confronti ad un anno dalla riforma del processo di nullità matrimoniale nello spirito di Amoris laetitia*, Giappichelli, Torino, 2017; AA. VV., *La riforma del processo canonico per la dichiarazione di nullità del matrimonio*, a cura del GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO, Glossa, Milano, 2018.

² FRANCESCO, Esortazione apostolica post-sinodale *Amoris laetitia*, sull'amore nella famiglia, 19 marzo 2016, in *AAS*, 108 (2016), n. 244; cfr. PAOLO PALUMBO, *Questioni di diritto di famiglia: il contributo dell'esortazione apostolica Amoris laetitia*, in *Id.* (a cura di), *Le sfide delle famiglie tra diritto e misericordia*, cit., pp. 47-64.

³ La Congregazione per l'Educazione Cattolica esprime e traduce in atto la sollecitudine della Sede Apostolica circa la promozione e l'ordinamento dell'educazione cattolica. (Costituzione Apostolica *Pastor Bonus*, art. 112). La competenza del Dicastero si esplica su tutte le Università, Facoltà, Istituti

diritto canonico⁴ allo scopo di incoraggiare e di fornire orientamenti per gli studi del diritto ecclesiale e istruire accademicamente canonisti e consulenti ben qualificati⁵, sotto la responsabilità delle facoltà ecclesiastiche a cui spetta, a norma dell’art. 3, §2 della Costituzione apostolica *Veritatis gaudium*⁶, «for-

e Scuole Superiori di studi ecclesiastici o civili dipendenti da persone fisiche o morali ecclesiastiche, nonché sulle Istituzioni e Associazioni aventi scopo scientifico; su tutte le Scuole e Istituti di istruzione e di educazione di qualsiasi ordine e grado pre-universitario dipendenti dall’Autorità Ecclesiastica, diretti alla formazione della gioventù laica, esclusi quelli dipendenti dalle Congregazioni per le Chiese Orientali e per l’Evangelizzazione dei Popoli. Con il Motu proprio *Ministrorum Institutio*, è stata modificata la Costituzione Apostolica *Pastor Bonus* ed è stata trasferita la competenza sui seminari dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica alla Congregazione per il Clero. E quindi, secondo il summenzionato documento, il nome di Dicastero «Congregatio de Institutione Catholica (de Seminariis atque Studiorum Institutis)» assume il nome di «Congregatio de Institutione Catholica (de Studiorum Institutis)». Cfr. BENEDETTO XVI, m.p. *Ministrorum institutio*, 16 gennaio 2013, in AAS, 105, 2013, pp. 130-135; MAURO PIACENZA, *Passo in avanti per l’attuazione del Vaticano II*, in *L’Osservatore Romano*, 153, n. 21, 26 gennaio 2013, p. 6.

⁴ CONGREGAZIONE PER L’EDUCAZIONE CATTOLICA, Istruzione *Novis postulatis*, sugli Studi di diritto canonico alla luce della riforma del processo matrimoniale, 29 aprile 2018, in AAS, 110, 2018, pp. 659-682. In tema di competenza del Vescovo diocesano ad istruire il *processus brevior* (n. 2), il S. Padre, in data 5 giugno 2018, ha autorizzato la modifica di un paragrafo del testo dell’Istruzione che è stato sostituito con un nuovo testo definitivo ed autentico. Cfr. FRIEDRICH BECHINA, *L’Istruzione sugli Studi di diritto canonico alla luce della riforma del processo matrimoniale nel contesto degli studi superiori ecclesiastici*, in AA. Vv., *Le “regole procedurali” per cause di nullità matrimoniale. Linee guida per un percorso pastorale nel solco della giustizia*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2019, pp. 141-168; MATTHIAS AMBROS, *La formazione degli operatori dei Tribunali e dei consulenti nella pastorale matrimoniale e familiare: una prima lettura della Istruzione “Gli Studi di diritto canonico alla luce della riforma del processo matrimoniale”*, in AA. Vv., *Le “regole procedurali” per cause di nullità matrimoniale. Linee guida per un percorso pastorale nel solco della giustizia*, cit., pp. 169-180.

⁵ «Avere Tribunali ecclesiastici dotati di personale sufficiente e ben preparato non è un lusso. Il bene delle anime esige una formazione profonda, che è compito primordiale delle istituzioni accademiche» (n. 3). Inoltre l’Istruzione afferma che, oltre all’ambito matrimoniale e processuale, «[...] è estremamente urgente avere canonisti ben preparati non solo nel campo matrimoniale, ma anche in molti altri settori della vita ecclesiastica, tra i quali il servizio nella amministrazione delle Curie diocesane» (n. 3). Cfr. MANUEL JESÚS ARROBA CONDE, *L’esperienza sinodale e la riforma del processo matrimoniale*, in PAOLO PALUMBO (a cura di), *Matrimonio e processo per un nuovo umanesimo*, cit., pp. 137-138; VINCENZO BERTOLONE, *La formazione degli operatori al servizio della famiglia*, in AA. Vv., *Diritto canonico e Amoris laetitia*, cit., pp. 77-87.

⁶ FRANCESCO, Costituzione apostolica *Veritatis Gaudium*, circa le Università e le Facoltà ecclesiastiche, 8 dicembre 2017, in AAS, 110, 2018, pp. 3-36. Con la *Veritatis Gaudium*, Papa Francesco è direttamente intervenuto nel campo specifico degli studi ecclesiastici perché anch’essi partecipino a quella che chiama «una conversione pastorale e missionaria» della Chiesa intera: «Sogno una scelta missionaria capace di trasformare ogni cosa, perché le consuetudini, gli stili, gli orari, il linguaggio e ogni struttura ecclesiastica diventino un canale adeguato per l’evangelizzazione del mondo attuale, più che per l’autopreservazione» (n. 27). Del resto è il Papa stesso ad indicarlo nella Costituzione quando, dopo aver ricordato l’apporto del Magistero dei suoi Predecessori, da Paolo VI a Benedetto XVI, afferma che «è giunto ora il momento in cui questo ricco patrimonio di approfondimenti e di indirizzi, verificato e arricchito per così dire sul campo dal perseverante impegno di mediazione culturale e sociale del Vangelo messo in atto dal Popolo di Dio nei diversi ambiti continentali e in dialogo con le diverse culture, confluisca nell’imprimere agli studi ecclesiastici quel rinnovamento sapiente e coraggioso che è richiesto dalla trasformazione missionaria di una Chiesa in uscita» (n. 3).

mare ad un livello di alta qualificazione gli studenti nelle proprie discipline secondo la dottrina cattolica, prepararli convenientemente ad affrontare i loro compiti, e promuovere la formazione continua o permanente»⁷.

Nella prospettiva della riforma dei processi indicata dai *motu proprio*, l’istruzione⁸, oltre alle strutture e agli uffici già previsti dalle norme del diritto canonico, indica nuove figure professionali/pastorali. Tra le persone coinvolte nell’attuazione della riforma del diritto processuale matrimoniale canonico, l’istruzione individua, accanto al Vescovo⁹, all’istruttore¹⁰, all’uditore¹¹, all’assessore¹², al notaio¹³, ai periti¹⁴, gli specifici ruoli dei parroci¹⁵ o degli altri operatori «dotati di competenze anche se non esclusivamente giuridico-canoniche»¹⁶ (definiti consulenti di primo livello), degli avvocati di fiducia e stabili¹⁷ (definiti consulenti di terzo livello), nonché dei consulenti di secondo livello, membri di una «struttura

Cfr. FRANCESCO, Discorso in occasione della Visita a Napoli per partecipare al convegno “*La teologia dopo Veritatis gaudium nel contesto del mediterraneo*”, promosso dalla Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale – sezione San Luigi – di Napoli, 21 giugno 2019, in www.vatican.va.

⁷ L’art. 77 delle *Norme speciali* della Costituzione *Veritatis Gaudium* dichiara che lo scopo della facoltà di diritto canonico è quello «di coltivare e promuovere le discipline canonistiche alla luce della legge evangelica e istruire a fondo nelle medesime gli studenti perché siano formati alla ricerca e all’insegnamento e siano, altresì, preparati ad assolvere speciali incarichi ecclesiastici». Dunque, Papa Francesco riconosce che le discipline canonistiche, se ispirate alla legge evangelica, hanno una essenziale funzione nella Chiesa a conferma di quanto S. Giovanni Paolo II aveva scritto nella Costituzione apostolica *Sacrae Disciplinae Leges*, e cioè che «il Codice non ha come scopo in nessun modo di sostituire la fede, la grazia, i carismi e soprattutto la carità dei fedeli nella vita della Chiesa. Al contrario, il suo fine è piuttosto di creare tale ordine nella società ecclesiale che, assegnando il primato all’amore, alla grazia e al carisma, rende più agevole contemporaneamente il loro organico sviluppo nella vita sia della società ecclesiale, sia anche delle singole persone che ad essa appartengono».

⁸ Cfr. CONGREGAZIONE PER L’EDUCAZIONE CATTOLICA, Istruzione *Novis postulatis*, sugli Studi di diritto canonico alla luce della riforma del processo matrimoniale, cit., n. 2.

⁹ Cfr. CIC, can. 1673.

¹⁰ Cfr. CIC, cann. 1685 – 1687; RP, artt. 16 e 18 §1.

¹¹ Cfr. CIC, can. 1428, § 2.

¹² Cfr. CIC, can. 1673, § 4.

¹³ Cfr. CIC, can. 483, § 2; RP, artt. 10, 18 § 2 e 20 §2; art. 63 DC.

¹⁴ Cfr. CIC, can. 1678 §3; art. 205 §2 DC.

¹⁵ Cfr. RP, art. 1; CIC, can. 529 §1.

¹⁶ Cfr. RP, art. 3.

¹⁷ Per ognuno dei quali si richiede che sia «*doctor in iure canonico, vel alioquin vere peritus*» (can. 1483 CIC; can. 1141 CCEO); non si esclude che la normativa che regola l’accesso all’Albo degli Avvocati presso un determinato Tribunale o anche solo l’accesso al patrocinio in un determinato Tribunale richieda il titolo accademico del dottorato o della licenza in diritto canonico; il can. 1483 CIC e il can. 1141 CCEO infatti determinano solo il minimo richiesto per la qualifica di avvocato. Il Moderatore del Tribunale dovrà verificare accuratamente se l’Avvocato, in mancanza del grado accademico, è in possesso della vera perizia forense, che ordinariamente solo il grado accademico assicura. Cfr. CIC, cann. 1481-1490; Cap. III DC; sui patroni stabili, cfr. CIC, can. 1490; art. 113 §3 DC.

stabile»¹⁸: chierici, religiosi o laici, che operano ad un livello di consulenza e di accompagnamento pastorale-psicologico che ha anche lo scopo di precisare se emergano motivi e prove sufficienti per introdurre una causa di nullità. A questa struttura stabile, come più specificamente chiarito dall’art. 23 dell’istruzione, i fedeli «possono rivolgersi per trovare aiuto soprattutto pastorale, giuridico e psicologico, nei casi in cui i coniugi si trovino in difficoltà o si siano separati o divorziati e cerchino aiuto dalla Chiesa».

La diversità dei ruoli esige una differenziazione di percorsi formativi per le varie categorie indicate; pertanto, l’istruzione¹⁹ punta a garantire il profilo pastorale e professionale degli operatori attraverso un’adeguata formazione accademica, in relazione ai diversi compiti da svolgere.

Se, da un lato, si conferma la normativa canonica, in base alla quale solo il grado di licenza in diritto canonico, conseguito presso un’istituzione accademica eretta o approvata dalla Santa Sede, abilita ad assumere gli uffici di vicario giudiziale, vicario giudiziale aggiunto, giudice, promotore di giustizia e difensore del vincolo, si specifica comunque che la legge ecclesiastica non richiede obbligatoriamente per tutti gli uffici il grado accademico, lasciando alla responsabilità del Vescovo diocesano, secondo prudenza ed in applicazione del principio di *sussidiarietà*, di valutare, anche tenendo conto delle circostanze di luogo, di tempo o della singola causa, se, nei casi in cui non sia richiesto il grado accademico obbligatorio, il titolare di un ufficio giudiziario possa comunque svolgerlo (es. gli assessori del giudice unico)²⁰.

Il titolo accademico previsto dalla legge universale è previsto nell’istruzione anche per svolgere l’ufficio di avvocato, di fiducia o stabile (cd. consulente di terzo livello).

Tuttavia, nei casi appena descritti, laddove non fosse possibile disporre di personale o avvocati forniti dei titoli accademici normalmente richiesti, l’istruzione stabilisce che, per quanti abbiano almeno conseguito il Diploma in *Diritto matrimoniale e processuale*²¹, esso potrà costituire, nel caso dell’assunzione di incarichi giudiziari, requisito affinché il Vescovo Moderatore del Tribunale possa chiedere al Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica la dispensa dal titolo²² ovvero, nel caso degli incarichi difensivi, requisito affin-

¹⁸ Cfr. RP, art. 3.

¹⁹ Cfr. CONGREGAZIONE PER L’EDUCAZIONE CATTOLICA, Istruzione *Novis postulatis*, sugli Studi di diritto canonico alla luce della riforma del processo matrimoniale, cit., n. 2, ultimo capoverso.

²⁰ Cfr. CIC, can. 1673 § 4.

²¹ Cfr. CONGREGAZIONE PER L’EDUCAZIONE CATTOLICA, Istruzione *Novis postulatis*, sugli Studi di diritto canonico alla luce della riforma del processo matrimoniale, cit., artt. 12-16.

²² Cfr. GIAN PAOLO MONTINI, *Esigenze vecchie e nuove di formazione del personale dei tribunali*

ché il Vescovo Moderatore del Tribunale possa valutare adeguatamente se il candidato sia *vere peritus* al fine di essere iscritto all’albo degli avvocati²³.

Per i consulenti di primo livello, poi, è competenza della cattedra di diritto canonico nella Facoltà di Teologia e nella Facoltà di Giurisprudenza civile nell’Università Cattolica curarne la formazione attraverso la frequenza a corsi istituzionali o complementari in diritto canonico o anche attraverso corsi per la formazione permanente²⁴.

2. Il percorso di studi del consulente matrimoniale e familiare (di secondo livello)

Per la formazione dei consulenti di secondo livello è, invece, stato previsto dalla nuova normativa, quale percorso di studi specifico, un Diploma, della durata di almeno un anno accademico a tempo pieno (60 ECTS), in *Consulenza matrimoniale e familiare*, che aiuterà ad un accompagnamento e ad un discernimento pastorale, in ragione del fatto che la formazione di questi consulenti non riguarda solo lo studio dei principi del diritto matrimoniale, della teologia matrimoniale e familiare e della teologia morale familiare ma anche la spiritualità coniugale, la teologia pastorale e la psicologia sessuale e familiare, fondata sull’antropologia cristiana²⁵. Anzi, proprio a segnalare la peculiare attenzione riposta nella formazione di tale nuova figura di consulente, in allegato all’istruzione si trovano alcuni *Orientamenti di possibili contenuti per la formazione dei consulenti di secondo livello*.

ecclesiastici, in *Educatio catholica*, 2, 2016, pp. 43-55 in cui l’a. si sofferma sulla prassi della Segnatura Apostolica nella concessione delle dispense; per alcune novità introdotte dopo la riforma dei processi di nullità; cfr. GIAN PAOLO MONTINI, *Gli studi di diritto canonico alla luce della riforma del processo matrimoniale*, in *Educatio catholica*, 4, 2018, p. 25.

²³ Cfr. CONGREGAZIONE PER L’EDUCAZIONE CATTOLICA, Istruzione *Novis postulatis*, sugli Studi di diritto canonico alla luce della riforma del processo matrimoniale, cit., art. 28 §2.

²⁴ Cfr. CONGREGAZIONE PER L’EDUCAZIONE CATTOLICA, Istruzione *Novis postulatis*, sugli Studi di diritto canonico alla luce della riforma del processo matrimoniale, cit., artt. 20-22. Cfr. PATRIZIA PICCOLO, *La formazione straordinaria dei nuovi consulenti dopo la riforma del processo matrimoniale canonico*, in LUIGI SABBARESE (a cura di), *Opus Humilitatis Iustitia. Studi in memoria del Cardinale Velasio del Paolis*, vol. 3, Urbaniana University Press, Città del Vaticano, 2020, pp. 107-117.

²⁵ Cfr. CONGREGAZIONE PER L’EDUCAZIONE CATTOLICA, Istruzione *Novis postulatis*, sugli Studi di diritto canonico alla luce della riforma del processo matrimoniale, cit., artt. 23-26. Afferma GIAN PAOLO MONTINI: «I consulenti – non può esserci infatti consulenza senza consulenti – devono essere preparati per non essere di ostacolo al processo di nullità: un consulente impreparato terrà lontano dal processo chi potrebbe accedervi; preparerà in modo errato al processo, costringendo i ministri del Tribunale ad un doppio lavoro, per raddrizzare una causa impostata male; consentirà l’accesso al Tribunale a cause infondate, con un aggravio per il Tribunale stesso» (*Gli studi di diritto canonico alla luce della riforma del processo matrimoniale*, cit., p. 14).

I criteri di fondo a cui anche questa formazione specifica si ispira sono quelli della ricordata Costituzione apostolica *Veritatis gaudium* in cui l’istruzione ecclesiastica viene presentata come «una sorta di provvidenziale laboratorio culturale in cui la Chiesa fa esercizio dell’interpretazione performativa della realtà che scaturisce dall’evento di Gesù Cristo e che si nutre dei doni della Sapienza e della Scienza di cui lo Spirito Santo arricchisce in varie forme tutto il Popolo di Dio [...]»²⁶. E ciò – come ricorda ancora la Costituzione – «è d’imprescindibile valore per una Chiesa “in uscita”! Tanto più che oggi non viviamo soltanto un’epoca di cambiamenti ma un vero e proprio cambiamento d’epoca, segnalato da una complessiva «crisi antropologica» e «socio-ambientale» che chiede, sul livello culturale della formazione accademica e dell’indagine scientifica, «l’impegno generoso e convergente verso un radicale cambio di paradigma, anzi – mi permetto di dire – verso “una coraggiosa rivoluzione culturale”»²⁷. Questo discorso si fa particolarmente urgente ed importante nell’ambito della formazione di operatori impegnati a rendesi vicini «ai figli che si considerano separati» contribuendo primariamente al compito di «tutelare [...] l’unità nella fede e nella disciplina riguardo al matrimonio, cardine e origine della famiglia cristiana»²⁸.

Attualmente in Italia sono solo tre i Diplomi in *Consulenza matrimoniale e familiare* attivati da Università ecclesiastiche e Facoltà di Teologia²⁹. Emerge

²⁶ FRANCESCO, Costituzione apostolica *Veritatis Gaudium*, circa le Università e le Facoltà ecclesiastiche, cit., n. 3

²⁷ *Ibidem*.

²⁸ Proemio del m.p. *Mitis Iudex Dominus Iesus*.

²⁹ Uno viene erogato dalla Pontificia Università Urbaniana, un altro dalla Pontificia Università della Santa Croce ed il terzo dalla sezione San Tommaso della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale di Napoli nell’ambito delle attività del Dipartimento di Diritto Canonico. Peculiare è il percorso offerto dalla P.F.T.I.M. di Napoli. Se, da un lato, l’attenzione al percorso formativo proposto nell’ambito del Diploma in consulenza matrimoniale e familiare potrebbe essere da attribuire al fatto che questo è l’unico percorso formativo offerto dal nuovo Dipartimento di Diritto canonico della P.F.T.I.M. di Napoli, d’altra parte è innegabile che emerge l’impegno profuso per definire, con sempre maggiore aderenza agli obiettivi formativi generali, il profilo in uscita del consulente matrimoniale e familiare, perfezionando il curriculo di studi con una sempre maggiore attenzione alle sfide delle famiglie, anche quelle interculturali ed interreligiose o ai diritti dei minori ed al contributo delle scienze umane della psicologia, della bioetica, della sociologia. Particolare attenzione è stata data anche a nozioni generali di tecniche di consulenza familiare, mediazione familiare ed ai modelli e alle pratiche dell’accompagnamento familiare: counseling, coaching e mentoring. Altri percorsi, pur promossi da strutture accademiche ecclesiastiche o in collaborazione con università civili (es: Specializzazione in Pastorale Familiare - Diploma in Teologia pratica della Pontificia Università Gregoriana, il Corso di Alta Formazione in Consulenza Familiare con Specializzazione Pastorale della Pontificia Università Lateranense - Istituto Superiore di Scienze Religiose *Ecclesia Mater* o altri corsi promossi da alcune Diocesi italiane anche in collaborazione con associazioni nazionali di consulenza familiare) non vanno confusi con il percorso formativo come previsto dall’istruzione di riforma degli studi di diritto canonico per la formazione dei consulenti di secondo livello.

chiara la visione con cui i percorsi formativi sono stati strutturati dalle università romane, costruendo i Diplomi attraverso il ricorso ad alcuni insegnamenti già erogati in altri percorsi di studio. Anzi, laddove con il Diploma in *Consulenza matrimoniale e familiare* venga erogato anche il titolo di Diploma in *Diritto matrimoniale e processuale canonico*, spesso i due percorsi si equivalgono e si possono sovrapporre, fatta eccezione per un limitato numero di crediti formativi. È, inoltre, non secondario notare che diverse università pontificie non hanno attivato affatto il percorso del Diploma in *Consulenza matrimoniale e familiare*; in generale, quindi, le istituzioni accademiche ecclesiastiche hanno, finora, creduto molto poco al potenziale di novità e di contributo pastorale che questi titoli possono offrire; potenziale che andrebbe espresso anche raccogliendo le sollecitazioni provenienti *ad extra* e *ad intra* dell’ambiente ecclesiale³⁰.

3. Gli sbocchi professionali e la “struttura stabile”

Ma cosa fa o può fare un consulente matrimoniale e familiare in ambito ecclesiale (nella dimensione del possibile e non dell’ideale)?

Certamente chi ha conseguito il Diploma in *Consulenza matrimoniale e familiare* potrà proseguire negli studi di diritto canonico, completando il percorso propedeutico per avviarsi alla Licenza in Diritto canonico. Il consulente, tuttavia, dovrà essere aiutato e sostenuto nel rendere efficace e fruttuosa la formazione specifica conseguita. La loro azione ed il relativo servizio devono svolgersi all’interno di una struttura stabile, di livello almeno diocesano. Lo raccomanda, come anticipato, il m.p. *Mitis Iudex Dominus Iesus* all’art. 3, §2 delle Regole procedurali: «La diocesi, o più diocesi insieme, secondo gli attuali raggruppamenti, possono costituire una struttura stabile» attraverso cui fornire il servizio di indagine pregiudiziale o pastorale per i fedeli separati o divorziati che dubitano della validità del proprio matrimonio o sono convinti della nullità del medesimo³¹. Tale servizio di consulenza può essere affidato a chierici, consacrati o laici che dovranno ricevere l’approvazione dall’Ordin-

³⁰ Su tutte si ricorda l’intervista del 22 marzo 2021 alla sottosegretaria al Dicastero Laici, Famiglia, Vita, Gabriella Gambino, che in tema di formazione dedicata nell’Anno della Famiglia ha segnalato come molte coppie di sposi chiedono di potersi formare nell’ambito della consulenza familiare per essere di aiuto - in quanto sposi – ad altre famiglie in difficoltà, in www.avvenire.it.

³¹ Tra i compiti di tale struttura, l’art. 3 delle RP individua anche quello di «redigere, se del caso, un *Vademecum* che riporti gli elementi essenziali per il più adeguato svolgimento dell’indagine». Il Sussidio applicativo del m.p. *Mitis Iudex Dominus Iesus* redatto dal Tribunale della Rota Romana (2016), interpreta in senso ampio l’indicazione delle RP affermando che «Secondo la nuova legge le Conferenze episcopali organizzeranno un *Vademecum* per garantire organizzazione e uniformità nelle procedure, con particolare riguardo allo svolgimento dell’indagine pastorale [...]».

nario del luogo, anche – è ragionevole ritenere – in virtù della specifica formazione acquisita. Le competenze di tale struttura stabile non devono, però, limitarsi alla sola indagine pregiudiziale o pastorale³². La struttura, e così l’azione del consulente matrimoniale e familiare, può avere un raggio di azione e di partecipazione alle sfide delle famiglie molto più ampio.

Di ciò ci si può convincere provando a rileggere i riferimenti a questa struttura contenuti nei documenti che hanno preparato la riforma dei processi di nullità del matrimonio del 2015 o che l’hanno seguita.

Il can. 1063 del Codice di diritto canonico richiama i pastori d’anime all’obbligo di provvedere che la propria comunità ecclesiastica presti ai fedeli quell’assistenza mediante la quale lo stato matrimoniale perseveri nello spirito cristiano e progredisca in perfezione. Il can. 1064, poi, ricorda che spetta all’Ordinario del luogo curare che tale assistenza sia debitamente organizzata, consultando anche, se sembra opportuno, uomini e donne di provata esperienza e competenza.

Il Direttorio di Pastorale familiare³³ invita le Chiese locali ad adoperarsi «per formare un congruo numero di consulenti e per assicurare la loro presenza in modo sufficiente e diffuso sul territorio. In ogni modo, è bene che un servizio qualificato di ascolto e di consulenza venga predisposto nelle curie diocesane e presso i tribunali regionali: ad esso si possono rivolgere i fedeli interessati, soprattutto quando si tratta di situazioni o vicende complesse»³⁴. L’art. 113 dell’Istruzione *Dignitas Connubii* stabiliva già che: «Presso ogni tribunale ci sia un ufficio o una persona, dalla quale chiunque possa ottenere liberamente e sollecitamente un consiglio sulla possibilità di introdurre la causa di nullità di matrimonio e, se ciò risulta possibile, sul modo con cui si deve procedere». La *Relatio finalis Synodi* del 2014, sottolineando la responsabilità del Vescovo diocesano in tema familiare e di nullità matrimoniale, proponeva

³² Cfr. EUGENIO ZANETTI, *La consulenza previa all’introduzione di una causa di nullità*, in QUADERNI DI DIRITTO ECCLESIALE (a cura di), *La riforma dei processi matrimoniali di Papa Francesco. Una guida per tutti*, Ancora, Milano, 2016, pp. 9-27; Id., *L’indagine pregiudiziale o pastorale, il primo colloquio, una raccolta degli elementi utili e la redazione del libello*, in AA. Vv., *Prassi e sfide dopo l’entrata in vigore del M.P. Mitis Iudex Dominus Iesus e del Rescriptum ex audiencia del 7 dicembre 2015*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2018, pp. 11-20; COSTANTINO M. FABRIS, *Indagine pregiudiziale o indagine pastorale nel motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus: Novità normative e profili problematici*, in *Ius Ecclesiae*, 28, 2016, pp. 479-504; AURORA M. LOPEZ MEDINA, *El Motu Proprio Mitis Iudex dos años después. Experiencias de su aplicación en España en materia de la investigación prejudicial o pastoral previa al proceso de nulidad matrimonial y la práctica del proceso brevisor*, in *Ius canonicum*, 58, 2018, pp. 185-221; EMANUELE TUPPUTI, *L’indagine pregiudiziale o pastorale alla luce del m.p. Mitis Iudex Dominus Iesus. Applicazioni nelle diocesi della Puglia*, Urbaniana University Press, Città del Vaticano, 2021.

³³ CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Direttorio di pastorale familiare per la Chiesa in Italia*, 25 luglio 1993, in www.chiesacattolica.it.

³⁴ Cfr. n. 206.

che quest'ultimo «nella sua diocesi potrebbe incaricare dei consulenti debitamente preparati che possano gratuitamente consigliare le parti sulla validità del loro matrimonio. Tale funzione può essere svolta da un ufficio o persone qualificate (cfr. *Dignitas Connubii*, art. 113, 1)»³⁵.

Per il Sussidio applicativo del m.p. *Mitis Iudex Dominus Iesus* redatto dal Tribunale della Rota Romana³⁶ il primo passo che i Vescovi avrebbero dovuto compiere, all'entrata in vigore della riforma, sarebbe stato quello della creazione di un servizio d'informazione, di consiglio e di mediazione, legato alla pastorale familiare, per accogliere le persone in vista dell'indagine preliminare al processo matrimoniale, che lo stesso Sussidio identifica come *Servizio giuridico-pastorale*: un cammino di “accompagnamento” per aiutare a superare in maniera soddisfacente le crisi matrimoniali ma anche per studiare, nei casi concreti, la possibilità di sottoporre a verifica la validità o meno del matrimonio. La *Relatio finalis Synodi* dell'ottobre 2015³⁷, successiva alla promulgazione della riforma dei processi di nullità del matrimonio, ricorda la necessità di mettere a disposizione delle persone separate o delle coppie in crisi, «un servizio d'informazione, di consiglio e di mediazione, legato alla pastorale familiare, che potrà pure accogliere le persone in vista dell'indagine preliminare al processo matrimoniale (cfr. MI, Artt. 2-3)»³⁸. Il passo della *Relatio* appena citato è stato riportato integralmente nell'Esortazione apostolica *Amoris laetitia* del 2016 al n. 244. Chiude questa disamina il recordato art. 23 della istruzione sugli studi in diritto canonico che presenta la struttura stabile (equivalente al servizio di informazione, consiglio e mediazione di cui in *Amoris laetitia*) come una realtà di aiuto soprattutto pastorale, giuridico e psicologico, nei casi in cui i coniugi si trovino in difficoltà o si siano separati o divorziati e cerchino aiuto dalla Chiesa che ha anche (*ma non solo*) lo scopo di precisare se in realtà emergano motivi e prove sufficienti per introdurre una causa di nullità per non avviatarla in modo azzardato³⁹.

³⁵ SINODO DEI VESCOVI, *Relatio Synodi della III Assemblea generale straordinaria del Sinodo dei Vescovi: “Le sfide pastorali sulla famiglia nel contesto dell’evangelizzazione”* (5-19 ottobre 2014), 18 ottobre 2014, n. 49, in www.vatican.va. Il testo è stato approvato con 154 *placet* contro soli 23 *non placet* ed esprime, quindi, un orientamento particolarmente condiviso tra i padri sinodali.

³⁶ TRIBUNALE APOSTOLICO DELLA ROTA ROMANA, *Sussidio applicativo del Motu pr. Mitis Iudex Dominus Iesus*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2016.

³⁷ SINODO DEI VESCOVI, *Relatio Synodi della XIV Assemblea generale ordinaria (4-25 ottobre 2015) sul tema “La vocazione e la missione della famiglia nella Chiesa e nel mondo contemporaneo”*, 24 ottobre 2015, in www.vatican.va.

³⁸ Cfr. n. 82.

³⁹ Cfr. CONGREGAZIONE PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA, Istruzione *Novis postulatis*, sugli Studi di diritto canonico alla luce della riforma del processo matrimoniale, cit., n. 2. Ricorda Papa Francesco: «Ricorda Papa Francesco: «I sacerdoti si guardino da un complesso di onnipotenza, per favore. Quando la sposa, il marito vengono con i loro problemi, perché le cose non vanno... bisogna ascoltarli, e fare

Si comprende, allora, come il consulente di secondo livello, diplomato in consulenza matrimoniale e familiare, inserito nella struttura stabile diocesana o interdiocesana, sia chiamato a svolgere un ruolo che va ben oltre la sola indagine pregiudiziale o pastorale, potendo offrire un prezioso supporto in tutte quelle situazioni di “difficoltà” dei coniugi e della famiglia e non solo nel momento patologico del matrimonio o prossimo (in vista dell’) all’instaurazione di un processo di nullità.

Pensando al profilo professionale del consulente matrimoniale e familiare, si dovrà provare ad allargare l’attenzione e la riflessione oltre il solo capitolo VIII di *Amoris laetitia*. Esiste, così facendo, un ampio numero di questioni – emergenti da *Amoris laetitia* quali “sfide” delle famiglie – che possono investire la dimensione pastorale, giuridica e psicologica (campo di competenza della struttura stabile) ed in cui il consulente potrebbe essere di aiuto, anche laddove si tratti di gestire la difficoltà o il conflitto familiare: violenza in famiglia, diritti degli anziani, diritti e dignità della donna, diritti e dignità del ruolo paterno o materno, sostegno alle famiglie numerose, tutela dei figli minori e non solo, adozione e affido, possibilità di coniugare lavoro e famiglia, diritto alla casa, problematiche dei disabili in famiglia, questione procreativa, bigenitorialità, crisi economiche, valorizzazione degli «elementi costitutivi in quelle situazioni che non corrispondono ancora o non più»⁴⁰ all’insegnamento della Chiesa sul matrimonio: matrimonio civile, convivenza, nuovo matrimonio civile a seguito di divorzio, unioni civili. A ciò si aggiungano tutte le questioni collegate al fenomeno dell’immigrazione⁴¹, del ricongiungimento familiare, dei matrimoni “misti”⁴² e di tutte le problematiche interculturali⁴³ che ne discendono e che investono, com’è tipico dell’esperienza religiosa, i diversi ambiti del vivere (dalla scuola al lavoro, dall’alimentazione

loro proposte concrete. Per questo è necessario che ci sia un gruppo di persone – laici, laiche – che siano capaci di capire queste persone e aiutarle a risolvere. Noi preti non possiamo, non possiamo.[...] bisogna avere persone che possano aiutarle, perché tante volte sono cose tecniche, sono cose di immaturità psicologica, sono cose di salute, e noi non siamo capaci. Il nostro aiuto alla famiglia dev’essere gestito con le famiglie, che siano capaci di portare avanti questo lavoro» (*Discorso ai partecipanti al corso diocesano di formazione su matrimonio e famiglia promosso dal Tribunale della Rota Romana*, 27 settembre 2018, in www.vatican.va)

⁴⁰ FRANCESCO, Esortazione apostolica post-sinodale *Amoris laetitia*, sull’amore nella famiglia, cit., n. 292.

⁴¹ Cfr. MARIA D’ARIENZO, *Matrimonio e famiglia nell’Islam e in Italia*, in ANTONIO FUCCILLO (a cura di), *Unioni di fatto, convivenze e fattore religioso*, Giappichelli, Torino, 2007, pp. 116-133.

⁴² Cfr. RAFFAELE SANTORO, *Matrimonio canonico e disparitas cultus*, Editoriale scientifica, Napoli, 2018.

⁴³ Cfr. PAOLO PALUMBO, *Libertà religiosa, matrimonio e famiglie*, in Id. (a cura di), *Libertà religiosa e nuovi equilibri nelle relazioni tra Stato e confessioni religiose*, Editoriale scientifica, Napoli, 2019, pp. 153-204.

allo sport, dall'economia alla salute e alla morte)⁴⁴.

In questo senso il consulente matrimoniale e familiare si trova ad operare in un ambito che è molto più simile a quello del relativo, con i giusti distinguo, professionista in campo civile. Il consulente familiare, infatti, è il professionista che con metodologie specifiche aiuta i singoli, la coppia o il nucleo familiare a mobilitare, nelle loro dinamiche relazionali, le risorse interne ed esterne per affrontare le situazioni difficili. Egli interviene, quindi, in tutte le fasi della vita familiare in cui è ancora possibile ristabilire la relazione. Interviene ancora sulla “salute” della relazione matrimoniale e familiare. Superando la visione di *Mitis Iudex Dominus Iesus*, che restringe il ruolo della struttura stabile e del consulente all’indagine pregiudiziale o pastorale, nel senso descritto ed in linea con una lettura complessiva delle norme e dei documenti che trattano il tema, la consulenza matrimoniale e familiare canonica, anche in chiave di reale valorizzazione della terminologia utilizzata per definire la figura professionale, esprime davvero tutto il suo potenziale.

4. La mediazione matrimoniale e familiare canonica

Per il ruolo che il consulente matrimoniale e familiare canonico ha, anche nella fase specifica dell’indagine pregiudiziale, egli potrebbe dunque svolgere funzioni che lo avvicinino alla figura del “mediatore familiare”, figura professionale che interviene quando la relazione va verso o è già giunta a rottura, aiutando i genitori a riorganizzare le relazioni familiari soprattutto relativamente alle responsabilità nei confronti dei figli ed a contenere o gestire la conflittualità tra i coniugi⁴⁵.

⁴⁴ Cfr. ANTONIO FUCCILLO, *Diritto, Religioni, Culture. Il fattore religioso nell'esperienza giuridica*, Giappichelli, Torino, 2022.

⁴⁵ Il cui obiettivo prioritario è quello di consentire ai coniugi/genitori di esercitare le proprie responsabilità in un clima di cooperazione e il mutuo rispetto, comunicando meglio per raggiungere le decisioni con cognizione di causa, tutelando l’interesse dei figli, prevendo il conflitto o puntando al recupero della stabilità familiare. Cfr. JOHN M. HAYNES, ISABELLA BUZZI, *Introduzione alla mediazione familiare. Principi fondamentali e sua applicazione*, Prospettive di psicologia giuridica, Giuffrè, Milano, 2012; ALESSANDRA CAGNAZZO (a cura di), *La mediazione familiare*, Utet, Milano, 2012; EMANUELA COLOMBO, *La mediazione familiare*, in AA. Vv., *Crisi coniugali: riconciliazione e contenzioso giudiziario*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2001, pp. 83-94. Afferma Francesco nell’Allocuzione alla Rota Romana del 27 gennaio 2022: «Già nella fase pregiudiziale, quando i fedeli si trovano in difficoltà e cercano un aiuto pastorale, non può mancare lo sforzo per scoprire la verità sulla propria unione, presupposto indispensabile per poter arrivare alla guarigione delle ferite. In questa cornice si comprende quanto sia importante l’impegno per favorire il perdono e la riconciliazione tra i coniugi, e anche per convalidare eventualmente il matrimonio nullo quando ciò è possibile e prudente. Così si comprende anche che la dichiarazione di nullità non va presentata come se fosse l’unico obiettivo da

Il tema della mediazione familiare/matrimoniale canonica⁴⁶ è stato valorizzato a seguito della riforma dei processi di nullità, evidenziando il ruolo specifico che tale attività potrebbe avere nel corso dell’indagine pregiudiziale o pastorale⁴⁷ «evitando che i coniugi giungano al giudizio di nullità con uno spirito sbagliato esacerbando ed esasperando la conflittualità di coppia anche all’interno del processo, il tutto a scapito sia della serena ricerca della verità sia, in definitiva, della stessa *salus animarum* delle parti coinvolte in giudizio»⁴⁸. Anche l’Esortazione *Amoris laetitia*, come ricordato, ha precisato l’utilità del ricorso agli strumenti ed alle tecniche della mediazione a diversi livelli, giungendo a evidenziare, di fronte alle situazioni matrimoniali più difficili⁴⁹, la necessità di una «pastorale della riconciliazione e della mediazione anche attraverso centri di ascolto specializzati da stabilire nelle diocesi»⁵⁰.

Nella stessa fase della verifica del fallimento matrimoniale⁵¹/tentativo di riconciliazione⁵², il Giudice potrà servirsi di persone esperte nella mediazione, anche in vista di uno svolgimento collaborativo del processo, e non potrebbe

raggiungere di fronte a una crisi matrimoniale, o come se ciò costituisse un diritto a prescindere dai fatti. Nel prospettare la possibile nullità è necessario far riflettere i fedeli sui motivi che li muovono a chiedere la dichiarazione di nullità del consenso matrimoniale, favorendo così un atteggiamento di accoglienza della sentenza definitiva, anche qualora essa non corrisponda alla propria convinzione».

⁴⁶ Cfr. MANUEL JESÚS ARROBA CONDE, *Principi di deontologia forense canonica*, in AA. Vv., *Il diritto di difesa nel processo matrimoniale canonico*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2006, p. 139 ss.; Id., *Corresponsabilità e diritto processuale canonico*, in PAOLO GHERRI (a cura di), *Responsabilità ecclesiale, corresponsabilità e rappresentanza*, Lateran University Press, Città del Vaticano, 2010, pp. 250-252; ORIETTA RACHELE GRAZIOLI, *Gli sviluppi della mediazione familiare. Aspetti civili e canonici*, Aracne, Canterano, 2017.

⁴⁷ Cfr. ADOLFO ZAMBON, *La presentazione del libello*, in REDAZIONE DI QUADERNI DI DIRITTO ECCLESIALE (a cura di), *La riforma dei processi matrimoniali di Papa Francesco*, cit., pp. 29-46; EMANUELE TUPPUTI (a cura di), *Vademecum per la consulenza nella fragilità matrimoniale*, Ed. Rotas, Barletta, 2019.

⁴⁸ MARIO FERRANTE, *La mediazione nel nuovo processo matrimoniale canonico*, in AA. Vv., *Mediazione familiare e diritto del minore alla bigenitorialità. Verso una riforma dell’affidamento condiviso*, Giappichelli, Torino, 2019, p. 197.

⁴⁹ Cfr. MARIA D’ARIENZO, *Libertà, fedeltà e responsabilità dei coniugi. Il matrimonio canonico nel pluralismo matrimoniale*, in PAOLO PALUMBO (a cura di), *Le sfide delle famiglie tra diritto e misericordia. Confronti ad un anno dalla riforma del processo di nullità matrimoniale nello spirito di Amoris laetitia*, cit., pp. 25-29; ELVIRA MARTINI, PAOLO PALUMBO, RAFFAELE DE LUCA PICIONE, *Modern Family: beetwen tradition anche new (post-family) narratives*, in *International Journal of Psycanalisis and Education*, 12, 2, 2020, pp. 38-49.

⁵⁰ FRANCESCO, Esortazione apostolica post-sinodale *Amoris laetitia*, sull’amore nella famiglia, cit., nn. 242 e 244; Cfr. PAOLO PALUMBO, *Questioni di diritto di famiglia: il contributo dell’esortazione apostolica Amoris laetitia*, cit., pp. 47-64.

⁵¹ Cfr. CIC, can. 1675: «Il giudice, prima di accettare la causa, deve avere la certezza che il matrimonio sia irreparabilmente fallito, in modo che sia impossibile ristabilire la convivenza coniugale».

⁵² Cfr. art. 63 DC.

escludersi in questo caso il ricorso al consulente matrimoniale e familiare⁵³.

Il can. 1446 afferma, infatti, che il giudice non solo sul nascere della controversia ma in qualunque altro momento del processo può servirsi – se non di una soluzione alternativa alla lite⁵⁴ considerata la natura non disponibile del bene oggetto di verifica in un processo di nullità – di persone autorevoli per la mediazione che, in questa interpretazione del can. 1446, §1, apre, quindi, la possibilità del ricorso all’attività mediativa anche alla dimensione endoprocessuale, in ragione del fatto che gli elementi di conflittualità tra le parti (gestione del rapporto, rapporti con i figli, questioni di comune interesse, problematiche economiche e dubbi sulle conseguenze del processo di nullità, ignoranza sugli effetti della sentenza di nullità...), che potrebbero esistere nella fase pregiudiziale, potrebbero anche emergere in corso di causa, limitando il sereno svolgimento dell’istruttoria processuale e, di conseguenza, motivare il giudice a ricorrere alla mediazione.

È quanto si sta preoccupando di fare il Samic (Servizio di accompagnamento e mediazione intragiudiziale canonico) dell’Arcidiocesi di Valencia⁵⁵, per la peculiare sensibilità, spesso verificata, del processo a far nascere e ravvivare il conflitto tra le parti. Il ricorso ad un mediatore, naturalmente terzo rispetto alle parti ed al giudice, potrebbe offrire nei casi di conflitto emersi in sede processuale canonica un aiuto concreto o comunque restituire significative osservazioni sulla credibilità o la collaborazione delle parti e favorire un prosieguo meno conflittuale del processo⁵⁶. Quello della mediazione endoprocessuale è, pertanto, un altro ambito in cui non escludere il contributo dei consulenti matrimoniiali e familiari.

Non è da sottovalutare, infine, il tema di quale attenzione il tribunale dia alla dimensione del supporto psicologico in sede processuale e in fase successiva alla dichiarazione di nullità, tanto per chi accetti la sentenza ma soprattutto per chi non condivide la decisione o per i figli. I fatti accertati nel processo possono fornire significative indicazioni per il futuro dei fedeli, e ciò richiede

⁵³ Afferma MANUAL JESUS ARROBA CONDE: «le urgenze attuali esigono un’organizzazione più accurata, collegata con la pastorale familiare e con le parrocchie, non volta solo ad introdurre cause, ma comprendente una saggia attività di mediazione, nella quale coinvolgere, in vario modo (per es. con norme deontologiche adeguate), tutti gli esperti ammessi al patrocinio canonico» (*Le proposte di snellimento dei processi matrimoniiali nel recente Sinodo*, in LUIGI SABBARESE (a cura di), *Sistema matrimoniale canonico in synodo*, Urbaniana University Press, Roma, 2015, p. 78).

⁵⁴ Cfr. CIC, can. 1446 §3; cann. 1713-1716.

⁵⁵ Informazioni più dettagliate e relazioni sull’attività del Servizio sono reperibili sul sito www.archivalencia.org.

⁵⁶ CARLOS MANUEL MORAN BUSTOS, *La ricerca della verità “ratio” e “telos” del processo di nullità del matrimonio*, in *Ius Ecclesiae*, 2, 2021, pp. 467-492.

figure in grado di realizzare questo accompagnamento pastorale e sostenere la progettazione futura delle parti⁵⁷.

5. Strutture stabili: queste sconosciute

È evidente, allora, lo spazio che c’è per un impegno specifico del consulente matrimoniale e familiare canonico, debitamente formato, che non si confonda, e quindi non crei operativi e funzionali attriti, da un lato con le attività classiche della pastorale familiare e dall’altro con l’intervento specifico del consulente di terzo livello in ambito giudiziario.

Ma quale risposta ha avuto finora nelle diocesi italiane il richiamo fatto da tutti i testi citati a dare vita alla struttura stabile, almeno diocesana, che possa offrire i servizi di informazione, consulenza e mediazione ricordati, operando in stretto contatto con i Tribunali ecclesiastici presenti sul territorio diocesano? Esistono certamente esperienze virtuose e consolidate in alcune diocesi del Nord Italia⁵⁸, meno al Sud⁵⁹. In altri casi sono state operate scelte differenti ma in cui difettano gli elementi della stabilità e della unitarietà del servizio offerto⁶⁰.

In Campania, ad esempio, nelle diocesi in cui opera un Tribunale ecclesiastico diocesano o interdiocesano (Napoli, Benevento, Salerno, Avellino, Teano, S. Angelo dei Lombardi) non esiste ancora alcuna struttura stabile o similare; solo nella Diocesi di Nola opera, in sinergia con il Tribunale diocesano, un servizio stabile per la pastorale dei separati. Lo stesso dicasi per la Diocesi di Potenza (Tribunale interdiocesano di Basilicata) e per le Diocesi di Reggio Calabria (Tribunale interdiocesano Calabro, Metropolitano di Catanzaro e Diocesano di Cosenza) dove mancano strutture stabili. D’altro canto, ed è questo un elemento importante a cui prestare attenzione, molti regolamenti dei tribunali ecclesiastici citati, revisionati dopo la riforma del 2015, contengono esplicitamente il riferimento alla struttura stabile diocesana di collaborazione con il Tribunale ecclesiastico⁶¹.

⁵⁷ Cfr. FRANCESCO, *Allocuzione alla Rota Romana*, 29 gennaio 2021, in www.vatican.va.

⁵⁸ Ad es: l’ufficio diocesano per l’Accoglienza dei Fedeli Separati dell’Arcidiocesi di Milano; il gruppo “La casa” della Diocesi di Bergamo o il servizio offerto dal Patriarcato di Venezia.

⁵⁹ Tra le esperienze significative è da segnalare il Servizio per l’accoglienza dei fedeli separati dell’Arcidiocesi di Trani – Barletta – Bisceglie.

⁶⁰ Da un sondaggio dell’Ufficio Nazionale CEI per la Pastorale della famiglia, emerge la presenza, accanto alle strutture stabili diocesane ed interdiocesane di una serie di servizi in connessione tra loro (ufficio famiglia – consultorio – ufficio giuridico – legali ...), che lavorano in sinergia, e di una serie di servizi in connessione tra loro (ufficio famiglia – consultorio – ufficio giuridico – legali ...), che lavorano in sinergia e in collaborazione con i Tribunali ecclesiastici (Cfr. ROBERTO MALPELO, *Il ponte giuridico pastorale per chi intraprende il percorso per la nullità del matrimonio*, reperibile sul web).

⁶¹ Cfr. i Regolamenti dei citati tribunali reperibili sui siti web di riferimento.

Infine, una confusione da evitare: ritenere che queste strutture stabili possono apparire come duplicazioni di organizzazioni già operanti da tempo, i consulti familiari⁶². L'istruzione di riforma degli studi di diritto canonico afferma, a riguardo dei membri della struttura stabile, che deve trattarsi di chierici, religiosi o laici, *che operano nei consulti familiari* (n. 2); sia permesso segnalare che la traduzione italiana dal testo originale latino, comparata anche con le traduzioni offerte nelle altre lingue in cui il testo è disponibile, non appare corretta ovvero troppo riduttiva allo specifico ambito dei consulti familiari. Nel testo latino è scritto che formano la struttura stabile chierici, religiosi e laici, *qui operantur uti consultores familiares* - che operano come consulenti familiari - (nel testo inglese: *who work in family counseling* o francese: *qui œuvrent parmi les services destinés aux familles* o spagnolo: *que trabajan como consejeros familiares*). Non c'è, quindi, diretto collegamento o confusione tra le strutture dei consulti familiari e la struttura stabile⁶³. E non potrebbe essere diversamente per quanto affermato finora. Non che le realtà, però, non possano collaborare e che, di conseguenza, quanti operano nei consulti familiari possano perfezionare la propria formazione conseguendo anche lo specifico Diploma in *consulenza matrimoniale e familiare* ma la struttura stabile risponde a finalità e persegue obiettivi specifici.

6. Conclusione

Per quanto finora descritto, emerge il grande lavoro che non solo è possibile ma è anche urgente e necessario fare nella pastorale giudiziaria e familiare unitaria ed il grande spazio che c'è da occupare, anche richiamando le istituzioni (diocesi e tribunali) agli impegni indicati nei documenti ufficiali della Chiesa ed in quelli regolatori degli stessi tribunali. I Diplomati in *Consulenza matrimoniale e familiare* possono divenire preziosi artigiani dell'accompagnamento⁶⁴, costrut-

⁶² Cfr. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA – UFFICIO NAZIONALE PER LA PASTORALE DELLA FAMIGLIA, *I consulti familiari sul territorio e nella comunità*, 1991, in www.chiesacattolica.it.

⁶³ Cfr. RAFFAELE CANANZI, *Consulti familiari e associazioni familiari a contatto con il fedele coinvolto in un giudizio di nullità del matrimonio*, in AA. Vv., *Giudicare, accompagnare e raggiungere la verità*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2021, pp. 103-114.

⁶⁴ «Questo cammino di “accompagnamento” può aiutare a superare in maniera soddisfacente le crisi matrimoniali, ma è anche chiamato a verificare, nei casi concreti, la verifica della validità o meno del matrimonio e «a raccogliere elementi utili per l’eventuale celebrazione del processo giudiziale, ordinario o breviore» (TRIBUNALE APOSTOLICO DELLA ROTA ROMANA, *Sussidio applicativo del Motu pr. Mitis Index Dominus Iesus*, cit., p. 14).

tori del ponte tra diritto e pastorale⁶⁵, capaci di stimolare quella conversione delle strutture e delle persone sempre richiamata da Papa Francesco per il buon esito complessivo della riforma dei processi di nullità⁶⁶, impegnati ad aiutare, in questa lettura ampia dei campi di azione e di intervento, la Chiesa a riflettere sulla complessità dei bisogni e delle necessità della famiglia e di quanti entrano in contatto con le strutture giudiziarie della Chiesa. Ciò sarà utile alla disciplina canonistica ed al tribunale ecclesiastico a percepirci sempre più, e perciò ad operare, non solo come Tribunale della nullità o Tribunale della verità del vincolo sacro⁶⁷ ma, come già auspicava Pio XII⁶⁸, come Tribunale della famiglia, a tutela del *bonum familliae*: «Le sentenze del giudice ecclesiastico non possono prescindere dalla memoria, fatta di luci e di ombre, che hanno segnato una vita, non solo dei due coniugi ma anche dei figli. Coniugi e figli costituiscono una comunità di persone, che si identifica sempre e certamente col bene della famiglia, anche quando essa si è sgretolata. Non dobbiamo stancarci di riservare ogni attenzione e cura alla famiglia e al matrimonio cristiano»⁶⁹.

⁶⁵ Cfr. PAOLO VI, *Allocuzione alla Rota Romana*, 8 febbraio 1973, in AAS, 65, 1973, p. 101; HECTOR FRANCESCHI, *La preparazione della causa di nullità nel contesto della pastorale unitaria. La necessità di superare un’impropria dicotomia tra diritto e pastorale*, in GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO (a cura di), *La riforma del processo canonico per la dichiarazione di nullità del matrimonio*, Glossa, Milano, 2018, pp. 63-84. Cfr. EDUARDO BAURA, *Pastorale e Diritto*, in *Vent’anni di esperienza canonica: 1983-2003*, a cura del PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, pp. 159-180; PAOLO GHERRI, *Diritto canonico e pastorale: la norma missionis*, in *Apollinaris*, XCI, 2018, pp. 83-120; *Reciproca cooperazione tra pastorale e diritto canonico. Intervista al Prof. Luigi Sabbarese su alcuni aspetti della riforma del processo matrimoniale*, in EMANUELE TUPPUTI (a cura), *Vademecum per la consulenza nella fragilità matrimoniale*, cit., pp. 165-172; PETER ERDO, *Il diritto canonico tra salvezza e realtà sociale. Studi scelti in venticinque anni di docenza e pastorale*, Marcianum Press, Venezia, 2021.

⁶⁶ Cfr. FRANCESCHI, *Discorso alla Conferenza Episcopale Italiana*, 20 maggio 2019, in www.vatican.va. Con l’obiettivo di sostenere direttamente le Chiese che sono in Italia nella ricezione della riforma del processo canonico per le cause di dichiarazione di nullità del matrimonio, dando nuovo impulso all’applicazione del Motu proprio *Mitis Iudex Dominus Iesus*, è stata istituita in data 17 novembre 2021 la Commissione Pontificia di verifica e applicazione del m. p. *Mitis Iudex* nelle Chiese d’Italia con il compito di constatare e verificare la piena ed immediata applicazione della riforma del processo di nullità matrimoniale nelle Chiese particolari italiane, nonché suggerire alle stesse quanto si ritenga opportuno e necessario per sostenere e aiutare il proficuo prosieguo della riforma, di modo che le Chiese, che sono in Italia, si mostrino ai fedeli madri generose, in una materia strettamente legata alla salvezza delle anime, così come è stato sollecitato dalla maggioranza dei miei Fratelli nell’Episcopato nel Sinodo straordinario sulla Famiglia (cf. *Relatio Synodi*, n. 48). Al termine del suo ufficio, la Commissione elaborerà una dettagliata relazione circa il suo operato e su quanto riscontrato nell’applicazione del Motu proprio *Mitis Iudex*. Cfr. GERALDINA BONI, *Ancora sul legislatore paziente o impaziente, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, rivista telematica (www.statoechiese.it), 22, 2021, pp. 27-36.

⁶⁷ FRANCESCO, *Allocuzione alla Rota Romana*, 23 gennaio 2015, in AAS, 107, 2015, p. 184.

⁶⁸ Pio XII, *Allocuzione alla Rota Romana*, 1 ottobre 1940, in *L’Osservatore Romano*, 2 ottobre 1940, p. 1.

⁶⁹ FRANCESCO, *Allocuzione alla Rota Romana*, 29 gennaio 2021, cit; Cfr. Id., *Lettera agli sposi in occasione dell’Anno “Famiglia Amoris laetitia”*, 26 dicembre 2021, in www.vatican.va.